

CONTENZIOSO

Impugnabile la comunicazione sulla definizione agevolata dei carichi

di Angelo Ginex

Com'è noto, l'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) ha introdotto la **definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo** che sono stati affidati dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all'Agente della riscossione **nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016**.

Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall'**Agente della riscossione**, ma - da quanto risulta - non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una **comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata** ed eventualmente sulle **somme da pagare** per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello **stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora**.

A tal proposito, occorre evidenziare che **le suddette comunicazioni**, non solo se neghino in tutto o in parte l'accesso alla definizione, ma - a mio avviso - anche se contengano errori nella liquidazione, **sono atti impugnabili**, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..

Con particolare riferimento alle **modalità di impugnazione** dell'atto, si rileva, ancorché ciò possa sembrare scontato, quanto segue: innanzitutto, l'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) non fornisce alcuna informazione sui **termini di impugnazione**.

Ne deriva che **la comunicazione deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto**, sia che ciò sia avvenuto a mezzo PEC che tramite posta elettronica semplice o raccomandata, mediante **notifica del ricorso** alla controparte (Ente impositore e/o Agente della riscossione). Scaduto il termine, la comunicazione diviene chiaramente **inoppugnabile**.

Nel caso di specie, poi, a differenza di quanto previsto per la **definizione delle liti fiscali** dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), non è presente alcuna forma di **impugnazione c.d. "cumulativa"** tra comunicazione e sentenza, prescindendo l'impugnazione della comunicazione dal fatto che penda un contenzioso sui crediti oggetto di rottamazione.

Ciò non toglie, tuttavia, che, in presenza dei presupposti di legge, **è possibile chiedere la sospensione del processo sull'atto oggetto di rottamazione**, in attesa che termini quello avente ad oggetto la comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata.

Per quanto concerne il **soggetto notificatario** del ricorso, questo va individuato, a seconda dei casi, nell'**Agente della riscossione**, ove la comunicazione neghi la definizione agevolata ritenendo i carichi indicati "non definibili", o nell'**ente impositore**, quando derivi, ad esempio, da una errata trasmissione dei codici di carico.

Con riferimento, infine, al **contributo unificato atti giudiziari**, si ritiene preferibile la tesi della **indeterminatezza della lite** rispetto a quella che vorrebbe fare riferimento al *quantum* oggetto della comunicazione, non attuabile alla luce di quanto disposto dagli [articoli 12 D.Lgs. 546/1992, 13 e 14 D.P.R. 115/2002](#) in quanto atto che non vanta una maggiore imposta.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >